

Legge regionale 03 maggio 2019 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.**

**Art. 6**

*(Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)*

**1.** La Regione è autorizzata a concedere ed erogare i contributi di cui agli articoli 4 e 5 con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

**2.** I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**4.** Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:

**a)** dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;

**b)** dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 gennaio al 28 febbraio;

**c)** dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 marzo al 30 aprile;

**d)** dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 maggio al 30 giugno;

**e)** dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 luglio al 31 agosto.

(4)

5.

( ABROGATO )

(3)

**6.** Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.

**7.** Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.

**8.** In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

(1)

Note:

**1** Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

**2** Comma 3 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

**3** Comma 5 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

**4** Comma 4 sostituito da art. 9, comma 211, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.